



TESTO COORDINATO IN MATERIA DI IMPOSTE GIUDIZIALI

LEGGE 25 luglio 2003 n.99 (Capo I)

**DISPOSIZIONI FISCALI SUGLI ATTI GIUDIZIARI, ADEGUAMENTO
ALL'EURO E RIVALUTAZIONE DELLE IMPOSTE DI REGISTRO, ISCRIZIONE,
TRASCRIZIONE E DI BOLLO**

LEGGI CITATE NEL TESTO COORDINATO

[Decreto Delegato 20 gennaio 2012 n.1](#)
[Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2](#)
[Legge 7 giugno 2010 n.98](#)
[Decreto Delegato 22 gennaio 2010 n.8](#)
[Legge 16 dicembre 2004 n.172](#)
[Decreto 1 dicembre 2003 n.157](#)
[Decreto 29 agosto 2003 n.108](#)
[Legge 25 luglio 2003 n.99](#)
[Legge 13 giugno 1990 n.68](#)
[Legge 12 maggio 1989 n.53](#)
[Legge 29 ottobre 1981 n. 87](#)
[Legge 29 ottobre 1981 n. 83](#)
[Legge 20 dicembre 1884](#)



TESTO COORDINATO IN MATERIA DI IMPOSTE GIUDIZIALI

LEGGE 25 luglio 2003 n.99 (Capo I)

DISPOSIZIONI FISCALI SUGLI ATTI GIUDIZIARI, ADEGUAMENTO ALL'EURO E RIVALUTAZIONE DELLE IMPOSTE DI REGISTRO, ISCRIZIONE, TRASCRIZIONE E DI BOLLO

(aggiornato al 20 gennaio 2012)

CAPO I¹

¹ Testo originario (Legge n.99/2003):

CAPO I

DISPOSIZIONI FISCALI SUGLI ATTI GIUDIZIALI

Art. 1

(Istituzione delle imposte giudiziali sugli atti processuali in materia civile)

Le imposte di bollo e di registro da applicarsi su tutti gli atti e documenti di ogni genere che sono emessi o prodotti o allegati agli atti nel corso di processi civili o che comunque ne fanno parte, inclusi i decreti e le ordinanze, salvo quanto stabilito nell'articolo che segue, sono interamente riassorbite dalle seguenti imposte giudiziali, dovute da ciascuna delle parti costituite in causa:

- a) per le cause di primo grado di competenza del Giudice Conciliatore, Euro 150,00;
- b) per le cause di primo grado di competenza del Commissario della Legge, Euro 300,00;
- c) per le cause in grado di appello avanti al Commissario della Legge, Euro 300,00;
- d) per le cause avanti al Giudice per le Appellazioni Civili, Euro 300,00
- e) per le procedure di volontaria giurisdizione, Euro 50,00;
- f) per le insinuazioni in procedure concorsuali, Euro 200,00;
- g) per i ricorsi di terza istanza, le querele di nullità, i ricorsi per restitutio in integrum e per ogni altro ricorso di grado straordinario comprese le eccezioni di giurisdizione e le ricusazioni, Euro 250,00;
- h) per le costituzioni di parte civile in processi penali, Euro 100,00;
- i) per le istanze di esecutorietà di sentenze emesse da autorità giurisdizionali straniere, Euro 200,00;
- l) per le istanze di esecutorietà di lodi o sentenze arbitrali, Euro 200,00;
- m) per le istanze di sola notifica, Euro 25,00;
- n) per le cause concernenti i rapporti di famiglia, Euro 100,00;
- o) per ogni altro atto, istanza, opposizione, ricorso o procedimento, in genere, diverso da quelli nelle lettere che precedono, Euro 100,00.

Art. 2

(Pagamento dell'imposta)

Il pagamento delle imposte è effettuato mediante versamento presso l'Ufficio del Registro ovvero, in favore dello stesso Ufficio, su apposito conto acceso presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

L'avvenuto pagamento delle imposte è provato dalla quietanza rilasciata dall'Ufficio del Registro ovvero dalla quietanza comprovante l'avvenuto versamento sul conto bancario di cui al comma che precede.

La quietanza deve essere depositata in Cancelleria come segue:

- a) unitamente all'atto di citazione, all'istanza, ricorso o querela o, più in generale, all'atto introduttivo del giudizio o della procedura, per chi assuma la veste di attore o comunque di parte attiva nell'avvio dell'iter procedurale;
- b) unitamente alla comparsa di risposta o comunque alla prima comparsa o memoria, per chi assuma la veste di convenuto, di chiamato o di intervenuto in causa.

L'imposta, in sede contenziosa, è dovuta da ciascun attore, da ciascun convenuto, da ciascun intervenuto in causa e da ciascun creditore che abbia richiesto l'apertura di una procedura concorsuale o vi abbia insinuato i propri crediti.

L'imposta è dovuta una sola volta, indipendentemente dal numero degli istanti, in ogni procedura di volontaria giurisdizione, purché si tratti di un'unica istanza comune a tutti gli istanti.

L'imposta non è dovuta:

- a) dal debitore nei cui confronti sia stata aperta una procedura concorsuale;
- b) dall'imputato contro il quale sia stata avanzata costituzione di parte civile in un processo penale;
- c) da chi sia stato ammesso al gratuito patrocinio ai sensi di quanto previsto dalla Legge 20 dicembre 1884;



- d) da chi avanzi una domanda riconvenzionale o da chi la subisca, purché sia già costituito in causa ed abbia provveduto al pagamento dell'imposta;
- e) dall'Ecc.ma Camera, dall'Istituto per la Sicurezza Sociale, dagli Enti Pubblici e dalle Aziende Autonome di Stato.

Art. 3

(Sanzioni per l'omesso versamento delle imposte giudiziali)

L'omissione del versamento delle imposte giudiziali non comporta l'irricevibilità dell'atto, ma è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa, pari all'imposta evasa, al cui pagamento sono tenuti in solido l'avvocato e la parte da lui rappresentata; la sanzione è applicata dal Giudice adito con decreto immediatamente esecutivo nonostante gravame, nel quale sono comprese sia l'imposta che la sanzione.

Ove la parte o l'avvocato tenuti al pagamento non provvedano al saldo delle somme indicate nel decreto entro i quindici giorni successivi alla notifica, l'Ufficio del Registro, su segnalazione del Cancelliere, provvede alla riscossione con la sommarissima procedura di mano regia.

Art. 4

(Effetti del pagamento dell'imposta giudiziale)

Nelle imposte giudiziali di cui agli articoli precedenti sono riassorbite:

- a) tutte le imposte di bollo;
 - b) tutte le imposte di registro dovute per gli atti assoggettati ad imposta solamente in caso d'uso e, fatto salvo quanto stabilito nel successivo articolo 5, per gli atti assoggettati ad imposta fissa.
- Rimangono pertanto assoggettati all'imposta di registro prevista dalle vigenti leggi in materia tutti gli atti gravati da imposizione proporzionale o progressiva; in tal caso le imposte saranno però riscosse al termine della causa nel modo stabilito nel successivo articolo 6.

Art. 5

(Atti soggetti ad imposta di registro fissa)

Sono comunque assoggettati a registrazione ad imposta fissa, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia, i seguenti atti giudiziari:

- a) le sentenze, anche meramente interlocutorie, del Giudice Conciliatore, del Commissario della Legge e del Giudice delle Appellazioni Civili, nonché le decisioni di carattere giurisdizionale civile emesse dal Collegio Garante ed ogni altro provvedimento emesso da autorità giurisdizionale civile, che definisca o una procedura o un grado di essa;
- b) i decreti che dichiarano l'apertura di una procedura concorsuale o che concedono la moratoria;
- c) i decreti di omologazione di separazioni consensuali fra coniugi;
- d) i decreti che dispongono l'archiviazione della causa e ogni altro provvedimento che definisce il giudizio o un grado di esso;
- f) i verbali di pignoramento di beni immobili o di beni mobili registrati;
- g) ogni altro atto o provvedimento che sia utilizzato come titolo per una trascrizione od annotamento di cui alla Legge 29 ottobre 1981 n. 87, o per un'iscrizione, rinnovazione, trascrizione o annotazione di cui alla Legge 29 ottobre 1981 n. 83.

Nei casi di cui al comma che precede il Cancelliere del Tribunale Commissariale, dopo essersi fatto anticipare dalla parte le somme necessarie, provvede, nei termini di legge, a richiedere la formalità della registrazione e ad eseguire il pagamento delle imposte, consegnando a tal fine all'Ufficio del Registro l'atto giudiziario in originale, ovvero, ove ciò non sia possibile, anche in copia per estratto che sostituisca l'originale ed una sua copia conforme; l'Ufficio del Registro conserva la copia conforme e ritrasmette l'originale o la copia sostitutiva dell'originale alla Cancelleria nel più breve tempo possibile.

Gli atti da assoggettarsi alla formalità della registrazione prevista dal presente articolo possono essere notificati o eseguiti anche prima della registrazione; a tal fine il Cancelliere, prima di trasmettere il provvedimento, sia esso in originale o in copia, all'Ufficio del Registro, provvede a sostituirlo provvisoriamente con una copia conforme.

Salvo quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge, per le cause di primo grado di competenza del Giudice Conciliatore sono confermate per il rimanente le esenzioni dalle imposte di bollo e di registro previste per gli atti giudiziari dalle vigenti leggi in materia.

Art. 6

(Pagamento delle Imposte di Registro proporzionali o progressive)

Dopo la sentenza, il decreto di archiviazione o qualunque altro provvedimento che ponga fine alla causa o procedura, il Cancelliere civile esamina il fascicolo processuale ed individua gli atti a cui la legge applica un'imposta di registro, che non sia riassorbita dall'imposta di registro giudiziale istituita dalla presente legge, così come previsto nel precedente articolo 4.

Il Cancelliere, entro i 60 giorni successivi al passaggio in giudicato della sentenza, decreto o altro provvedimento che conclude la causa o procedura, di cui al comma che precede, dopo avere trattenuta



una copia conforme degli atti o documenti, provvede a trasmettere all'Ufficio del Registro tutti i documenti dai quali risultano gli atti soggetti ad un'imposta di registro non riassorbita da quella giudiziale.

L'Ufficio del Registro, entro i successivi 60 giorni, provvede alla liquidazione dell'imposta e delle eventuali sanzioni.

Entro i 30 giorni successivi, l'Ufficio del Registro invia, a mezzo di raccomandata R.R., alla parte tenuta al pagamento un invito a provvedere al saldo delle imposte e delle sanzioni liquidate entro il termine di 30 giorni.

In caso di mancato pagamento entro il termine, l'Ufficio del Registro provvede alla riscossione a mezzo della sommarissima procedura di mano regia.

Art. 7

(Rifazione delle imposte giudiziali)

Le imposte giudiziali istituite con la presente legge si considerano ad ogni effetto come una delle spese di causa e pertanto sulla loro rifazione il Giudice decide ai sensi di quanto previsto dalla Rubrica XXXII, Libro II, delle Leges Statutae.

Art. 8

(Imposte sui provvedimenti emessi in materia societaria)

Sui provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in materia di società, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13 giugno 1990 n.68 e successive modifiche o integrazioni, le imposte di bollo e di registro, previste dalle leggi vigenti in materia, sono sostituite dalle seguenti imposte da pagarsi annualmente:

- a) per le società anonime, Euro 250,00;
- b) per le altre società di capitali e le fondazioni, Euro 150,00;
- c) per le società di persone e le persone giuridiche d'ogni specie Euro 50,00;

Le associazioni senza scopo di lucro e le società cooperative sono esentate dal pagamento dell'imposta di cui al presente articolo.

L'imposta di cui al presente articolo costituisce voce della Cartella Unica delle Tasse ai sensi e per gli effetti della Legge 12 maggio 1989 n.53. I relativi ruoli sono di competenza dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Le società che devono ancora ottenere il riconoscimento giuridico e, per l'anno 2003, anche le società già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge pagano l'imposta sui provvedimenti societari mediante versamento presso l'Ufficio del Registro ovvero presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino o altro Istituto di Credito convenzionato.

La quietanza deve essere depositata nella Cancelleria Commerciale del Tribunale Commissariale unitamente all'istanza di riconoscimento giuridico per le società di nuova costituzione, ed entro il 31 maggio di ogni anno per le società già costituite.

L'imposta di cui ai commi che precedono è dovuta per tutta la durata della società fino alla sua cancellazione o all'apertura a suo carico di una procedura concorsuale.

Art. 9

(Applicabilità)

La presente legge si applica a tutti i processi civili e procedure, comunque denominate, iscritti a ruolo dopo l'entrata in vigore di cui al successivo articolo 19.

Le medesime disposizioni si applicano comunque anche ai processi e procedure pendenti a tale data con le seguenti riduzioni:

- a) a due terzi, per i processi nei quali non siano ancora stati aperti i termini di prova;
- b) ad un terzo, per i processi e procedure nei quali, aperti i termini di prova, non sia stato aperto il termine ad allegare o non sia già stato emesso il decreto di volontaria giurisdizione;
- c) ad un quinto, per i processi e procedure non rientranti fra quelli indicati nella precedente lettera b).

I creditori che all'entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora depositato l'atto di insinuazione o i documenti che comprovano l'esistenza del credito sono tenuti al pagamento delle intere imposte giudiziali. Non sono invece tenuti al pagamento delle imposte i creditori che all'entrata in vigore della presente legge abbiano già depositato l'insinuazione ed i documenti che comprovano l'esistenza del credito.

Nei casi di cui ai commi che precedono la quietanza comprovante l'avvenuto versamento dell'imposta deve essere depositata agli atti del processo o della procedura entro i novanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui all'articolo 8 della presente legge e le imposte ivi previste si applicano a tutte le società il cui riconoscimento giuridico sia richiesto dopo l'entrata in vigore della legge stessa. Le disposizioni dell'articolo 8 si applicano anche alle società già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge ma, per queste ultime, le imposte dovute per la residua parte del corrente anno sono ridotte ad un terzo. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le imposte si applicano nel loro intero



ammontare così come previsto dall'articolo 8, sia alle società già costituite che a quelle di nuova costituzione.

Modifiche legislative

Decreto 29 agosto 2003 n.108

Integrazione alla disposizione di entrata in vigore della Legge 25 luglio 2003 n.99

Articolo unico

A parziale modifica ed integrazione dell'art.19 della Legge 25 luglio 2003 n.99 "Disposizioni fiscali sugli atti giudiziari, adeguamento all'Euro e rivalutazione delle imposte di registro, iscrizione, trascrizione e di bollo", le disposizioni di cui al Capo I della medesima Legge entreranno in vigore dal 1° dicembre 2003.

Decreto 1 dicembre 2003 n.157, Articolo 1:

Art. 1

Il Capo I della Legge 25 luglio 2003 n. 99 è sostituito dal seguente:

"CAPO I

DISPOSIZIONI FISCALI SUGLI ATTI GIUDIZIALI

Art. 1

(Istituzione delle imposte giudiziali sugli atti processuali in materia civile)

Le imposte di bollo e di registro da applicarsi su tutti gli atti e documenti di ogni genere che sono emessi o prodotti o allegati agli atti nel corso di processi civili o che comunque ne fanno parte, inclusi i decreti e le ordinanze, salvo quanto diversamente stabilito nel prosieguo, sono interamente riassorbite dalle seguenti imposte giudiziali, dovute dalla parte attrice, ovvero dalla parte che ha dato impulso al procedimento:

- a) per le cause di primo grado di competenza del Commissario della Legge, Euro 600,00;
- b) per le cause in grado di appello avanti al Commissario della Legge, Euro 300,00;
- c) per le cause avanti al Giudice per le Appellazioni Civili, Euro 600,00;
- d) per le procedure di volontaria giurisdizione, Euro 50,00;
- e) per le insinuazioni di crediti nelle procedure concorsuali:
 - Euro 50,00, per i crediti di importo fino a Euro 25,000;
 - Euro 100,00, per i crediti di importo fino a Euro 100.000,00;
 - Euro 200,00, per i crediti di importo fino a Euro 500.000,00;
 - Euro 250,00 per i crediti superiori a Euro 500.000,00;
- f) per i ricorsi di terza istanza, le querele di nullità, i ricorsi per restitutio in integrum e per ogni altro ricorso di grado straordinario comprese le eccezioni di giurisdizione e le ricusazioni, Euro 250,00;
- g) per le istanze di esecutorietà di sentenze emesse da autorità giurisdizionali straniere, Euro 200,00;
- h) per le istanze di esecutorietà di lodi o sentenze arbitrali, Euro 200,00;
- i) per le istanze di sola notifica, Euro 25,00;
- l) per le cause concernenti i rapporti di famiglia, Euro 200,00;
- m) per ogni altro atto, istanza, ricorso o procedimento, in genere, diverso da quelli nelle lettere che precedono, Euro 200,00.

L'imposta è dovuta per il singolo importo a prescindere dal numero dei soggetti che hanno assunto la veste di parte attrice, ovvero la veste di parte che dà impulso al procedimento, qualora sia unica e comune la domanda di tutela giurisdizionale, l'istanza e ogni altro atto proposto innanzi all'Autorità Giudiziaria Sammarinese che rilevi ai fini dell'applicazione dell'imposta.

L'imposta stabilita per le insinuazioni di crediti nelle procedure concorsuali è dovuta da ciascun creditore che intenda insinuare il proprio credito.

Le istanze di apertura delle procedure concorsuali sono assoggettate all'imposta giudiziale nella misura stabilita dalla lettera m). L'imposta è dovuta per ogni singola istanza.

I procedimenti aventi ad oggetto la concessione di misure cautelari anteriormente all'introduzione della causa sono assoggettati all'imposta giudiziale nella misura stabilita dalla lettera m), da computarsi in diminuzione di quella successivamente dovuta dall'istante per l'instaurazione, eventuale, del giudizio di merito.

Art. 2

(Pagamento dell'imposta)

Il pagamento della imposta è effettuato mediante versamento presso l'Ufficio del Registro ovvero, in favore dello stesso Ufficio, su apposito conto acceso presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

L'avvenuto pagamento della imposta è provato dalla quietanza rilasciata dall'Ufficio del Registro, ovvero dalla quietanza comprovante l'avvenuto versamento sul conto bancario di cui al comma che precede.



La quietanza deve essere depositata in Cancelleria unitamente all'atto di citazione, all'istanza, ricorso o querela più in generale, all'atto introduttivo del giudizio o della procedura, da chi assuma la veste di attore o comunque di parte attiva nell'avvio dell'iter procedurale.

L'imposta giudiziale non è dovuta:

- a) nelle cause di lavoro;
- b) nelle cause avanti il Giudice Conciliatore;
- c) nelle cause in cui sono parti processuali l'Ecc.ma Camera e gli altri Enti pubblici;
- d) nelle cause, diverse dalle separazioni e cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla lettera "l" dell'art. 1, vertenti esclusivamente in materia di assegni di mantenimento in favore dei figli, affidamento degli stessi e più in generale di diritti e doveri dei genitori nei confronti dei figli;
- e) nei procedimenti aventi ad oggetto le adozioni o gli affidamenti temporanei dei minori, nonché nei provvedimenti di tutela e curatela;
- f) da chi si costituisce parte civile nei processi penali;
- g) da chi sia ammesso al gratuito patrocinio ai sensi di quanto previsto dalla Legge 20 dicembre 1884.

Art. 3

(Conseguenze dell'omesso versamento delle imposte giudiziali)

L'omissione del versamento delle imposte giudiziali comporta l'irricevibilità della domanda di tutela giurisdizionale, dell'istanza e di ogni altro atto che rilevi ai fini dell'applicazione dell'imposta medesima.

Il Giudice adito, accertato l'omesso pagamento dell'imposta giudiziale, concede con decreto alla parte inadempiente il termine di 20 giorni correnti per provvedere al pagamento e sanare, in tal modo, l'atto irricevibile. Il termine suddetto decorre dalla data di notifica del decreto.

Art. 4

(Effetti del pagamento dell'imposta giudiziale)

Nelle imposte giudiziali di cui agli articoli precedenti sono riassorbite:

- a) tutte le imposte di bollo;
- b) tutte le imposte di registro dovute per gli atti assoggettati ad imposta solamente in caso d'uso e per gli atti assoggettati ad imposta fissa.

Rimangono pertanto assoggettati all'imposta di registro prevista dalle vigenti leggi in materia tutti gli atti gravati da imposizione proporzionale o progressiva.

Sono assoggettati a registrazione in esenzione di imposta, i seguenti atti giudiziari:

- a) le sentenze, anche meramente interlocutorie pronunciate dal Giudice adito, ed ogni altro provvedimento emesso da autorità giurisdizionale civile, che definisca o una procedura o un grado di essa;
- b) i decreti che dichiarano l'apertura di una procedura concorsuale, o che concedono la moratoria;
- c) i decreti di omologazione di separazioni consensuali fra coniugi;
- d) i decreti che dispongono l'archiviazione della causa e ogni altro provvedimento che definisce il giudizio o un grado di esso;
- f) i verbali di pignoramento di beni immobili o di beni mobili registrati;
- g) ogni altro atto o provvedimento che sia utilizzato come titolo per una trascrizione od annotamento di cui alla Legge 29 ottobre 1981 n. 87, o per un'iscrizione, rinnovazione, trascrizione o annotazione di cui alla Legge 29 ottobre 1981 n. 83.

Nei casi di cui al comma che precede il Cancelliere del Tribunale Commissariale provvede, nei termini di legge, a richiedere la formalità della registrazione consegnando a tal fine all'Ufficio del Registro l'atto giudiziario in originale ed una sua copia conforme; l'Ufficio del Registro conserva 1a copia conforme a ritrasmette l'originale alla Cancelleria nel più breve tempo possibile.

Gli atti da assoggettarsi alla formalità della registrazione prevista dal presente articolo possono essere notificati o eseguiti anche prima della registrazione; a tal fine il Cancelliere, prima di trasmettere il provvedimento, all'Ufficio del Registro, provvede a sostituirlo provvisoriamente con una copia conforme.

Art. 5

(Rifazione delle imposte giudiziali)

Le imposte giudiziali istituite con la presente legge si considerano ad ogni effetto come una delle spese di causa e pertanto sulla loro rifazione il Giudice decide ai sensi di quanto previsto dalla Rubrica XXXII, Libro II, delle Leges Statutae.

Art. 6

(Rifazione imposte di registro proporzionali e/o progressive)

Fatto salvo quanto previsto dalla legge di registro, è dovuta la rifazione a carico della parte soccombente delle spese sostenute da chi non vi era tenuto in base a quanto in appresso, per la registrazione di atti assoggettati ad imposta proporzionale e/o progressiva prodotti in causa.



Ai fini e per gli effetti della rifazione di cui sopra si dovrà tener conto che le imposte proporzionali e progressive di atti da assoggettarsi a registrazione sono a carico, salvo diverso accordo contrattuale:

- a) della parte acquirente, nei negozi giuridici che comportino trasferimento o costituzione del diritto di proprietà sui beni mobili o immobili;
- b) di tutti i permutanti o condividenti in ragione del valore dei beni loro pervenuti a seguito della permuta o della divisione, nei contratti di permuta o divisione,
- c) della parte che si obbliga ad una prestazione in denaro, nei contratti che costituiscono obbligazioni;
- d) del soggetto che ha prestato il pegno o la fideiussione, in solido con il debitore garantito, negli atti che comportino costituzione di pegno o di fideiussione;
- e) tutte le parti contraenti in via solidale nei mutui, e, in genere, negli atti che contemplino o comportino l'accensione di conti bancari, obbligazioni di somme e di valori;
- f) tutte le parti contraenti in via solidale nei contratti o negozi giuridici o atti diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere.

Art. 7

(Imposte sui provvedimenti emessi in materia societaria)

Le imposte di bollo e di registro relative a tutti gli atti e a tutti i provvedimenti, di parte o del giudice, di cui alla Legge 13 giugno 1990 n.68 e successive modifiche o integrazioni, sono integralmente sostituite dalle seguenti imposte da pagarsi annualmente:

- a) per le società anonime, Euro 250,00;
- b) per le altre società di capitali e le fondazioni, Euro 150,00;
- c) per le società di persone e le persone giuridiche d'ogni specie Euro 50,00;

Le associazioni senza scopo di lucro e le società cooperative sono esentate dal pagamento dell'imposta di cui al presente articolo.

L'imposta di cui al presente articolo costituisce voce della Cartella Unica delle Tasse ai sensi e per gli effetti della Legge 12 maggio 1989 n.53. I relativi ruoli sono di competenza dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Le società che devono ancora ottenere il riconoscimento giuridico e le società già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge pagano l'imposta sui provvedimenti societari mediante versamento presso l'Ufficio del Registro ovvero presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino o altro Istituto di Credito convenzionato.

La quietanza deve essere depositata nella Cancelleria Commerciale del Tribunale Commissariale unitamente all'istanza di riconoscimento giuridico per le società di nuova costituzione, ed entro il 31 maggio di ogni anno per le società già costituite.

L'imposta di cui ai commi che precedono è dovuta per tutta la durata della società fino alla sua cancellazione o all'apertura a suo carico di una procedura concorsuale.

Le disposizioni di cui al presente articolo e le imposte ivi previste si applicano a tutte le società a decorrere dal 1 gennaio 2004.

Art. 8

(Applicabilità)

La presente legge si applica a tutti i processi civili e procedure, comunque denominate, iscritti a ruolo dopo la sua entrata in vigore.

Nei processi civili pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla definizione del grado di giudizio, mantengono efficacia le norme attualmente vigenti sulle imposte di bollo e di registro.

E', tuttavia, facoltà della parte più diligente optare, per il pagamento dell'imposta giudiziale di cui all'art. 1 della presente legge da corrispondersi con le seguenti riduzioni:

- a) a due terzi, per i processi nei quali non siano ancora stati aperti i termini di prova;
- b) ad un terzo, per i processi e procedure nei quali, aperti i termini di prova, non sia stato aperto il termine ad allegare o non sia già stato emesso il decreto di volontaria giurisdizione;
- c) ad un quinto, per i processi a procedure non rientranti fra quelli indicati nella precedenti lettere a) e b).

Il pagamento dell'imposta giudiziale produce gli stessi effetti stabiliti dal precedente articolo 4).

Le cause civili in pro servato, rispetto alle quali sia già decorso il termine legislativamente concesso al giudice per pronunciare la sentenza, sono esenti dal pagamento dell'imposta giudiziale.

I creditori che all'entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora depositato l'atto di insinuazione o i documenti che comprovano l'esistenza del credito sono tenuti al pagamento delle intere imposte giudiziali. Non sono invece tenuti al pagamento delle imposte i creditori che all'entrata in vigore della presente legge abbiano già depositato l'insinuazione ed i documenti che comprovano l'esistenza del credito."

Legge 16 dicembre 2004 n.172, Articolo 35:

Art. 35



Art. 1²

(Imposte giudiziali sugli atti processuali in materia civile)

A decorrere dal 1° gennaio 2005, il primo comma dell'articolo 1 della Legge 25 luglio 2003 n.99 nel testo sostituito con Decreto 1 dicembre 2003 n.157 è modificato ed integrato come segue:

"n) Euro 200,00 per le cause avanti al Giudice Conciliatore, con valore superiore ad Euro 5.000,00"

L'imposta giudiziale di cui alla lettera "n" è dovuta anche sulle cause pendenti al 1° gennaio 2005.

In tal caso l'imposta giudiziale deve essere corrisposta prima dell'irrotulazione della causa. In difetto del deposito della quietanza di avvenuto pagamento la causa non può essere posta in decisione.

L'imposta non è dovuta per le cause trattenute per la decisione definitiva al 1° gennaio 2005.

² Vedere nota 1

Modifiche legislative

Decreto Delegato 22 gennaio 2010 n.8, Articolo 1

Art. 1

(Aggiornamento delle imposte giudiziali sugli atti processuali in materia civile)

Il primo comma dell'articolo 1 della Legge 25 luglio 2003 n.99 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"Le imposte di bollo e di registro da applicarsi su tutti gli atti e documenti di ogni genere che sono emessi o prodotti o allegati agli atti nel corso di processi civili o che comunque ne fanno parte, inclusi i decreti e le ordinanze, salvo quanto diversamente stabilito nel prosieguo, sono interamente riassorbite dalle seguenti imposte giudiziali, dovute dalla parte attrice, ovvero dalla parte che ha dato impulso al procedimento:

- a) per le cause di primo grado di competenza del Commissario della Legge, Euro 800,00;
 - b) per le cause in grado di appello avverso le sentenze del Giudice Conciliatore, Euro 400,00;
 - c) per le cause avanti al Giudice d'Appello, Euro 800,00;
 - d) per le procedure di volontaria giurisdizione, Euro 70,00;
 - e) per le insinuazioni di crediti nelle procedure concorsuali:
 - Euro 70,00, per i crediti di importo fino a Euro 25.000;
 - Euro 140,00, per i crediti di importo fino a Euro 100.000,00;
 - Euro 280,00, per i crediti di importo fino a Euro 500.000,00;
 - Euro 350,00 per i crediti superiori a Euro 500.000,00;
 - f) per i ricorsi di terza istanza, le querele di nullità, i ricorsi per restitutio in integrum e per ogni altro ricorso di grado straordinario comprese le eccezioni di giurisdizione e le rikusazioni, Euro 330,00;
 - g) per le istanze di esecutorietà di sentenze emesse da autorità giurisdizionali straniere, Euro 270,00;
 - h) per le istanze di esecutorietà di lodi o sentenze arbitrali, Euro 270,00;
 - i) per le istanze di sola notifica, Euro 30,00;
 - l) per le cause e relativo appello concernenti i rapporti di famiglia, Euro 270,00;
 - m) per ogni altro atto, istanza, ricorso o procedimento, in genere, diverso da quelli nelle lettere che precedono, Euro 270,00;
 - n) per le cause avanti al Giudice Conciliatore, con valore superiore ad Euro 5.000,00, Euro 270,00.
- L'imposta giudiziale di cui alla lettera "n" è dovuta anche alle cause pendenti al 1° gennaio 2005 e su quelle introdotte dal 1° gennaio 2010. In tal caso l'imposta giudiziale deve essere corrisposta prima dell'irrotulazione della causa. In difetto del deposito della quietanza di avvenuto pagamento la causa non può essere posta in decisione."

Decreto Delegato 20 gennaio 2012 n.1, Articolo 1

Art. 1

(Aggiornamento delle imposte giudiziali sugli atti processuali in materia civile)

L'articolo 1 della Legge 25 luglio 2003 n.99 e successive modifiche, è così modificato:

"Le imposte di bollo e di registro da applicarsi su tutti gli atti e documenti di ogni genere che sono emessi o prodotti o allegati agli atti nel corso di processi civili o che comunque ne fanno parte, inclusi i decreti e le ordinanze, salvo quanto diversamente stabilito nel prosieguo, sono interamente riassorbite dalle seguenti imposte giudiziali, dovute dalla parte attrice, ovvero dalla parte che ha dato impulso al procedimento:

- a) per le cause di primo grado di competenza del Commissario della Legge:
 1. Euro 50,00, con valore fino ad Euro 5.000,00;
 2. Euro 270,00, con valore fino ad Euro 50.000,00;
 3. Euro 800,00, con valore superiore ad Euro 50.000,00;
- b) per le cause avanti al Giudice d'Appello:
 1. Euro 400,00, con valore fino ad Euro 50.000,00;
 2. Euro 800,00, con valore superiore ad Euro 50.000,00;
- c) per le procedure di volontaria giurisdizione, Euro 70,00;
- d) per le insinuazioni di crediti nelle procedure concorsuali:



(Istituzione delle imposte giudiziali sugli atti processuali in materia civile)

Le imposte di bollo e di registro da applicarsi su tutti gli atti e documenti di ogni genere che sono emessi o prodotti o allegati agli atti nel corso di processi civili o che comunque ne fanno parte, inclusi i decreti e le ordinanze, salvo quanto diversamente stabilito nel prosieguo, sono interamente riassorbite dalle seguenti imposte giudiziali, dovute dalla parte attrice, ovvero dalla parte che ha dato impulso al procedimento:

- a) per le cause di primo grado di competenza del Commissario della Legge:
 - 1. Euro 50,00, con valore fino ad Euro 5.000,00;
 - 2. Euro 270,00, con valore fino ad Euro 50.000,00;
 - 3. Euro 800,00, con valore superiore ad Euro 50.000,00;
- b) per le cause avanti al Giudice d'Appello:
 - 1. Euro 400,00, con valore fino ad Euro 50.000,00;
 - 2. Euro 800,00, con valore superiore ad Euro 50.000,00;
- c) per le procedure di volontaria giurisdizione, Euro 70,00;
- d) per le insinuazioni di crediti nelle procedure concorsuali:
 - 1. Euro 70,00, per i crediti di importo fino ad Euro 25.000,00;
 - 2. Euro 140,00, per i crediti di importo fino ad Euro 100.000,00;
 - 3. Euro 280,00, per i crediti di importo fino ad Euro 500.000,00;
 - 4. Euro 350,00 per i crediti superiori ad Euro 500.000,00;
- e) per i ricorsi di terza istanza, le querele di nullità, i ricorsi per restituito in integrum e per ogni altro ricorso di grado straordinario comprese le eccezioni di giurisdizione e le ricusazioni, Euro 330,00;
- f) per le istanze di esecutorietà di sentenze emesse da autorità giurisdizionali straniere, Euro 270,00;
- g) per le istanze di esecutorietà di lodi o sentenze arbitrali, Euro 270,00;
- h) per le istanze di sola notifica, Euro 50,00;

-
- 1. Euro 70,00, per i crediti di importo fino ad Euro 25.000,00;
 - 2. Euro 140,00, per i crediti di importo fino ad Euro 100.000,00;
 - 3. Euro 280,00, per i crediti di importo fino ad Euro 500.000,00;
 - 4. Euro 350,00 per i crediti superiori ad Euro 500.000,00;
 - e) per i ricorsi di terza istanza, le querele di nullità, i ricorsi per restituito in integrum e per ogni altro ricorso di grado straordinario comprese le eccezioni di giurisdizione e le ricusazioni, Euro 330,00;
 - f) per le istanze di esecutorietà di sentenze emesse da autorità giurisdizionali straniere, Euro 270,00;
 - g) per le istanze di esecutorietà di lodi o sentenze arbitrali, Euro 270,00;
 - h) per le istanze di sola notifica, Euro 50,00;
 - i) per le cause e relativo appello concernenti i rapporti di famiglia, Euro 270,00;
 - l) per ogni altro atto, istanza, ricorso o procedimento, in genere, diverso da quelli nelle lettere che precedono, Euro 270,00;
 - m) per i ricorsi giurisdizionali amministrativi di primo grado e appello, Euro 270,00 per ciascun grado.

L'imposta giudiziale di cui alla lettera "a), punto 1", è dovuta anche alle cause pendenti al 1° gennaio 2005 e su quelle introdotte dal 1° gennaio 2010. In tal caso l'imposta giudiziale deve essere corrisposta prima dell'irrotolazione della causa. In difetto del deposito della quietanza di avvenuto pagamento, la causa non può essere posta in decisione.

L'imposta è dovuta per il singolo importo a prescindere dal numero dei soggetti che hanno assunto la veste di parte attrice, ovvero la veste di parte che dà impulso al procedimento, qualora sia unica e comune la domanda di tutela giurisdizionale, l'istanza e ogni altro atto proposto innanzi all'Autorità Giudiziaria Sammarinese che rilevi ai fini dell'applicazione dell'imposta.

L'imposta stabilita per le insinuazioni di crediti nelle procedure concorsuali è dovuta da ciascun creditore che intenda insinuare il proprio credito.

Le istanze di apertura delle procedure concorsuali sono assoggettate all'imposta giudiziale nella misura stabilita dalla lettera l). L'imposta è dovuta per ogni singola istanza.

I procedimenti aventi ad oggetto la concessione di misure cautelari anteriormente all'introduzione della causa sono assoggettati all'imposta giudiziale nella misura stabilita dalla lettera l), da computarsi in diminuzione di quella successivamente dovuta dall'istante per l'instaurazione, eventuale, del giudizio di merito.".



i) per le cause e relativo appello concernenti i rapporti di famiglia, Euro 270,00;

l) per ogni altro atto, istanza, ricorso o procedimento, in genere, diverso da quelli nelle lettere che precedono, Euro 270,00;

m) per i ricorsi giurisdizionali amministrativi di primo grado e appello, Euro 270,00 per ciascun grado.

L'imposta giudiziale di cui alla lettera "a), punto 1", è dovuta anche alle cause pendenti al 1° gennaio 2005 e su quelle introdotte dal 1° gennaio 2010. In tal caso l'imposta giudiziale deve essere corrisposta prima dell'irrotulazione della causa. In difetto del deposito della quietanza di avvenuto pagamento, la causa non può essere posta in decisione.

L'imposta è dovuta per il singolo importo a prescindere dal numero dei soggetti che hanno assunto la veste di parte attrice, ovvero la veste di parte che dà impulso al procedimento, qualora sia unica e comune la domanda di tutela giurisdizionale, l'istanza e ogni altro atto proposto innanzi all'Autorità Giudiziaria Sammarinese che rilevi ai fini dell'applicazione dell'imposta.

L'imposta stabilita per le insinuazioni di crediti nelle procedure concorsuali è dovuta da ciascun creditore che intenda insinuare il proprio credito.

Le istanze di apertura delle procedure concorsuali sono assoggettate all'imposta giudiziale nella misura stabilita dalla lettera l). L'imposta è dovuta per ogni singola istanza.

I procedimenti aventi ad oggetto la concessione di misure cautelari anteriormente all'introduzione della causa sono assoggettati all'imposta giudiziale nella misura stabilita dalla lettera l), da computarsi in diminuzione di quella successivamente dovuta dall'istante per l'instaurazione, eventuale, del giudizio di merito.

Art. 2³

(Pagamento dell'imposta)

Il pagamento della imposta è effettuato mediante versamento presso l'Ufficio del Registro ovvero, in favore dello stesso Ufficio, su apposito conto acceso presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

L'avvenuto pagamento della imposta è provato dalla quietanza rilasciata dall'Ufficio del Registro, ovvero dalla quietanza comprovante l'avvenuto versamento sul conto bancario di cui al comma che precede.

La quietanza deve essere depositata in Cancelleria unitamente all'atto di citazione, all'istanza, ricorso o querela più in generale, all'atto introduttivo del giudizio o della procedura, da chi assuma la veste di attore o comunque di parte attiva nell'avvio dell'iter procedurale.

L'imposta giudiziale non è dovuta:

a) nelle cause di lavoro;

[b) nelle cause avanti il Giudice Conciliatore]⁴;

c) nelle cause in cui sono parti processuali l'Ecc.ma Camera e gli altri Enti pubblici;

d) nelle cause, diverse dalle separazioni e cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla lettera "l" dell'art. 1, vertenti esclusivamente in

³ Vedere nota 1

⁴ **Abrogazione implicita (Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2, Articolo 10, primo comma):**

Il ruolo del Giudice Amministrativo di 1° Grado e quello del Giudice Conciliatore sono eliminati. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tutte le funzioni attribuite dalle norme e disposizioni vigenti, di qualunque natura, a tali giudici sono trasferite al Commissario della Legge.



materia di assegni di mantenimento in favore dei figli, affidamento degli stessi e più in generale di diritti e doveri dei genitori nei confronti dei figli;
e) nei procedimenti aventi ad oggetto le adozioni o gli affidamenti temporanei dei minori, nonché nei provvedimenti di tutela e curatela;
f) da chi si costituisce parte civile nei processi penali;
g) da chi sia ammesso al gratuito patrocinio ai sensi di quanto previsto dalla Legge 20 dicembre 1884.

Art. 3⁵

(Conseguenze dell'omesso versamento delle imposte giudiziali)

L'omissione del versamento delle imposte giudiziali comporta l'irricevibilità della domanda di tutela giurisdizionale, dell'istanza e di ogni altro atto che rilevi ai fini dell'applicazione dell'imposta medesima.

Il Giudice adito, accertato l'omesso pagamento dell'imposta giudiziale, concede con decreto alla parte inadempiente il termine di 20 giorni correnti per provvedere al pagamento e sanare, in tal modo, l'atto irricevibile. Il termine suddetto decorre dalla data di notifica del decreto.

Art. 4

(Effetti del pagamento dell'imposta giudiziale)

Nelle imposte giudiziali di cui agli articoli precedenti sono riassorbite:

a) tutte le imposte di bollo;
b) tutte le imposte di registro dovute per gli atti assoggettati ad imposta solamente in caso d'uso e per gli atti assoggettati ad imposta fissa.
Rimangono pertanto assoggettati all'imposta di registro prevista dalle vigenti leggi in materia tutti gli atti gravati da imposizione proporzionale o progressiva.

Sono assoggettati a registrazione in esenzione di imposta, i seguenti atti giudiziari:

a) le sentenze, anche meramente interlocutorie pronunciate dal Giudice adito, ed ogni altro provvedimento emesso da autorità giurisdizionale civile, che definisca o una procedura o un grado di essa;
b) i decreti che dichiarano l'apertura di una procedura concorsuale, o che concedono la moratoria;
c) i decreti di omologazione di separazioni consensuali fra coniugi;
d) i decreti che dispongono l'archiviazione della causa e ogni altro provvedimento che definisce il giudizio o un grado di esso;
f) i verbali di pignoramento di beni immobili o di beni mobili registrati;
g) ogni altro atto o provvedimento che sia utilizzato come titolo per una trascrizione od annotamento di cui alla Legge 29 ottobre 1981 n. 87, o per un'iscrizione, rinnovazione, trascrizione o annotazione di cui alla Legge 29 ottobre 1981 n. 83.

Nei casi di cui al comma che precede il Cancelliere del Tribunale Commissariale provvede, nei termini di legge, a richiedere la formalità della registrazione consegnando a tal fine all'Ufficio del Registro l'atto giudiziario in originale ed una sua copia conforme; l'Ufficio del Registro conserva la copia conforme a ritrasmette l'originale alla Cancelleria nel più breve tempo possibile.

⁵ Vedere nota 1



Gli atti da assoggettarsi alla formalità della registrazione prevista dal presente articolo possono essere notificati o eseguiti anche prima della registrazione; a tal fine il Cancelliere, prima di trasmettere il provvedimento, all'Ufficio del Registro, provvede a sostituirlo provvisoriamente con una copia conforme.

Art. 5⁶

(Rifazione delle imposte giudiziali)

Le imposte giudiziali istituite con la presente legge si considerano ad ogni effetto come una delle spese di causa e pertanto sulla loro rifazione il Giudice decide ai sensi di quanto previsto dalla Rubrica XXXII, Libro II, delle Leges Statutae.

Art. 6⁷

(Rifazione imposte di registro proporzionali e/o progressive)

Fatto salvo quanto previsto dalla legge di registro, è dovuta la rifazione a carico della parte soccombente delle spese sostenute da chi non vi era tenuto in base a quanto in appresso, per la registrazione di atti assoggettati ad imposta proporzionale e/o progressiva prodotti in causa.

Ai fini e per gli effetti della rifazione di cui sopra si dovrà tener conto che le imposte proporzionali e progressive di atti da assoggettarsi a registrazione sono a carico, salvo diverso accordo contrattuale:

- a) della parte acquirente, nei negozi giuridici che comportino trasferimento o costituzione del diritto di proprietà sui beni mobili o immobili;
- b) di tutti i permutanti o dividendi in ragione del valore dei beni loro pervenuti a seguito della permuta o della divisione, nei contratti di permuta o divisione,
- c) della parte che si obbliga ad una prestazione in denaro, nei contratti che costituiscono obbligazioni;
- d) del soggetto che ha prestato il pegno o la fideiussione, in solido con il debitore garantito, negli atti che comportino costituzione di pegno o di fideiussione;
- e) tutte le parti contraenti in via solidale nei mutui, e, in genere, negli atti che contemplino o comportino l'accensione di conti bancari, obbligazioni di somme e di valori;
- f) tutte le parti contraenti in via solidale nei contratti o negozi giuridici o atti diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere.

Art. 7⁸

⁶ Vedere nota 1

⁷ Vedere nota 1

⁸ Vedere nota 1

L'intero Capo I della Legge n.99/2003 è stato sostituito dall'articolo 1 del Decreto n.157/2003, che ha rinumerato gli articoli all'interno del capo. Pertanto, l'articolo 8 (Imposte sui provvedimenti emessi in materia societaria) è diventato l'articolo 7.

Legge 16 dicembre 2004 n.172, Articolo 36:

Art. 36

(Imposte sui provvedimenti emessi in materia societaria)

A decorrere dal 1° gennaio 2005, il primo comma dell'articolo 8 della Legge 25 luglio 2003 n.99 nel testo sostituito dall'articolo 1 del Decreto 1° dicembre 2003 n.157 è modificato come segue:



(Imposte sui provvedimenti emessi in materia societaria)

In materia di società tutte le imposte di bollo e di registro dovute per i provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria o per quelli depositati dalla parte, limitatamente alle istanze o agli atti che non diano luogo all'applicazione dell'imposta fissa superiore a 70,00 euro, ad imposta proporzionale o progressiva, sono sostituite dalle seguenti imposte da pagarsi annualmente:

- a) per le società anonime in liquidazione all'entrata in vigore della Legge 7 giugno 2010 n.98, Euro 500,00;
- b) per le società per azioni Euro 500,00;
- c) per le società a responsabilità limitata Euro 350,00;
- d) per le Fondazioni Euro 280,00;
- e) per le società di persone e le giuridiche di ogni specie Euro 170,00.

Le associazioni senza scopo di lucro e le società cooperative sono esentate dal pagamento dell'imposta di cui al presente articolo.

L'imposta di cui al presente articolo costituisce voce della Cartella Unica delle Tasse ai sensi e per gli effetti della Legge 12 maggio 1989 n.53. I relativi ruoli sono di competenza dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Le società che devono ancora ottenere il riconoscimento giuridico e le società già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge pagano l'imposta sui provvedimenti societari mediante versamento presso l'Ufficio del Registro ovvero presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino o altro Istituto di Credito convenzionato.

La quietanza deve essere depositata nella Cancelleria Commerciale del Tribunale Commissariale unitamente all'istanza di riconoscimento giuridico per le società di nuova costituzione, ed entro il 31 maggio di ogni anno per le società già costituite.

L'imposta di cui ai commi che precedono è dovuta per tutta la durata della società fino alla sua cancellazione o all'apertura a suo carico di una procedura concorsuale.

"In materia di società tutte le imposte di bollo e di registro dovute per i provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria o per quelli depositati dalla parte, limitatamente alle istanze o agli atti che non diano luogo all'applicazione dell'imposta fissa superiore a 50,00 euro, ad imposta proporzionale o progressiva, sono sostituite dalle seguenti imposte da pagarsi annualmente:

- a) per le società anonime, Euro 500,00;
- b) per le altre società di capitali Euro 330,00;
- c) per le fondazioni Euro 250,00;
- d) per le società di persone e le giuridiche di ogni specie Euro 150,00."

Decreto Delegato 20 gennaio 2012 n.1, Articolo 3

Art. 3

(Imposte sui provvedimenti emessi in materia societaria)

Il primo comma dell'articolo 8 della Legge 25 luglio 2003 n.99, e successive modifiche, è sostituito come segue:

"In materia di società tutte le imposte di bollo e di registro dovute per i provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria o per quelli depositati dalla parte, limitatamente alle istanze o agli atti che non diano luogo all'applicazione dell'imposta fissa superiore a 70,00 euro, ad imposta proporzionale o progressiva, sono sostituite dalle seguenti imposte da pagarsi annualmente:

- a) per le società anonime in liquidazione all'entrata in vigore della Legge 7 giugno 2010 n.98, Euro 500,00;
- b) per le società per azioni Euro 500,00;
- c) per le società a responsabilità limitata Euro 350,00;
- d) per le Fondazioni Euro 280,00;
- e) per le società di persone e le giuridiche di ogni specie Euro 170,00."



Le disposizioni di cui al presente articolo e le imposte ivi previste si applicano a tutte le società a decorrere dal 1 gennaio 2004.

Art. 8⁹
(Applicabilità)

La presente legge si applica a tutti i processi civili e procedure, comunque denominate, iscritti a ruolo dopo la sua entrata in vigore.

Nei processi civili pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla definizione del grado di giudizio, mantengono efficacia le norme attualmente vigenti sulle imposte di bollo e di registro.

E', tuttavia, facoltà della parte più diligente optare, per il pagamento dell'imposta giudiziale di cui all'art. 1 della presente legge da corrispondersi con le seguenti riduzioni:

- a) a due terzi, per i processi nei quali non siano ancora stati aperti i termini di prova;
- b) ad un terzo, per i processi e procedure nei quali, aperti i termini di prova, non sia stato aperto il termine ad allegare o non sia già stato emesso il decreto di volontaria giurisdizione;
- c) ad un quinto, per i processi a procedure non rientranti fra quelli indicati nella precedenti lettere a) e b).

Il pagamento dell'imposta giudiziale produce gli stessi effetti stabiliti dal precedente articolo 4).

Le cause civili in pro servato, rispetto alle quali sia già decorso il termine legislativamente concesso al giudice per pronunciare la sentenza, sono esenti dal pagamento dell'imposta giudiziale.

I creditori che all'entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora depositato l'atto di insinuazione o i documenti che comprovano l'esistenza del credito sono tenuti al pagamento delle intere imposte giudiziali. Non sono invece tenuti al pagamento delle imposte i creditori che all'entrata in vigore della presente legge abbiano già depositato l'insinuazione ed i documenti che comprovano l'esistenza del credito.

⁹ Vedere nota 1



ALTRE NORME

DECRETO 1 DICEMBRE 2003 N.157

Art. 2

(Disposizioni finali)

L'art. 17 della legge 25 luglio 2003 n. 99 è sostituito dal seguente:

"Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme che si trovino in contrasto con essa, tra le quali, in particolare, quelle che prevedono il deposito per gli appelli e i ricorsi di terza istanza o di revisione, nonché per i ricorsi straordinari sia in materia civile che commerciale o penale".